

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

Via Roma, n.3
47834 Montefiore Conca (RN)

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA DELLA VALCONCA CON CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA.

L'anno ----- (-----) addì ____ (____) del mese di _____ nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. ____ del ____/____/2026, dichiarata immediatamente eseguibile e della determinazione area tecnica n. ____ del ____/____/2026.

TRA

Il Comune di Montefiore Conca, rappresentato da Ing. Andrea Pula, nella sua qualità di Responsabile dell'area tecnica, giusto Decreto del Sindaco n. ____ del _____, domiciliato/a, per la carica, in Via Roma 3, Montefiore Conca (RN) CF 82005750409 – Partita Iva : 00847970407;

E

Il sig./sig.ra _____, nato/a il _____ a _____ (____), in qualità di legale rappresentante del _____ (codice fiscale _____);

PREMESSO CHE:

1. l'Amministrazione Comunale di Montefiore Conca ha inteso selezionare proposte per la realizzazione di un progetto avente come obiettivo la promozione dell'artigianato artistico locale nel campo della ceramica;
2. l'Amministrazione Comunale è proprietaria del locale sito all'interno della "Torre ex Macello" (retro Piazzetta M. Palmerini), e del locale posto al piano terra adiacente all'ingresso della Sede Comunale;
3. con determinazione n. ____ del _____ è stato approvato l'Avviso Pubblico per la realizzazione di un progetto culturale volto a valorizzare la ceramica della Valconca, privo di rilevanza economica;
4. l'avviso pubblico è stato pubblicato dal _____ al _____, presso l'albo pretorio *online* del Comune;
5. con determinazione n. ____ del _____ è stato approvato l'esito della procedura di selezione e individuato/a _____ come assegnatario/a della realizzazione del progetto culturale di valorizzazione della ceramica della Valconca;
6. costituisce oggetto della convenzione per le finalità di promozione dell'artigianato ceramico locale, il comodato d'uso gratuito del locale sito all'interno della "Torre ex Macello" (retro Piazzetta M. Palmerini), da destinarsi ad attività laboratoriale e di studio, e del locale posto al piano terra, adiacente all'ingresso della Sede Comunale, da utilizzarsi come spazio espositivo e vetrina delle attività realizzate;
7. Sono possibili variazioni della presente convenzione, in relazione ad esigenze del Comune, conseguenti all'assegnazione e rispettose della vigente normativa in materia di servizi ed opere pubbliche. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere ulteriori adempimenti a carico del soggetto concessionario nel corso del periodo della convenzione, per i quali sarà condotto specifico negozio e, fatti salvi i criteri e le valutazioni che hanno condotto all'assegnazione, darà luogo a specifica appendice.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune con la presente convenzione concede in comodato d'uso gratuito esclusivamente per le finalità elencate nell'Avviso Pubblico e nella presente Convenzione, i seguenti spazi:

- Locale sito all'interno della "Torre ex Macello" (retro Piazzetta M. Palmerini), da destinarsi ad attività laboratoriale e di studio;
- Locale posto al piano terra, adiacente all'ingresso della Sede Comunale, da utilizzarsi come spazio espositivo e vetrina delle attività realizzate;

Art. 2 - SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dell'utilizzo dello spazio assegnato, finalizzato esclusivamente alla realizzazione del progetto di valorizzazione della ceramica della Valconca, inteso come strumento di promozione culturale e sociale del territorio.

Gli spazi saranno destinati allo svolgimento di attività specifiche di creazione artigianale, studio ed esposizione, nonché all'organizzazione di laboratori didattici e creativi strutturati per diverse fasce d'utenza, quali bambini, adulti e turisti. Resta nella piena facoltà del gestore promuovere e gestire in autonomia tali iniziative, al fine di assicurare la massima valorizzazione del bene assegnato e garantirne la fruibilità da parte della cittadinanza e dei visitatori.

È consentita la vendita di prodotti artigianali realizzati nel laboratorio a copertura delle spese previo ottenimento dei necessari titoli degli enti competenti. Il Comune resta estraneo a ogni rapporto di natura fiscale o commerciale tra il comodatario e i terzi acquirenti.

Art. 3- DURATA

Il Comune affida all'_____ la gestione dei locali in argomento con relative pertinenze, per la durata dal 01/04/2026 al 31/03/2028, eventualmente rinnovabile per pari durata.

Decorso detto termine, l'assegnazione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Art. 4 - DIVIETO DI SUB-ASSEGNAZIONE

L'affidatario non può sub-assegnare e/o dare in comodato in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, gli impianti e le attrezzature oggetto della presente convenzione, se non previa autorizzazione del Comune di Montefiore Conca.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario gestisce direttamente e sotto la propria responsabilità la struttura, impegnandosi a realizzare il progetto presentato in sede di selezione, a destinare gli spazi esclusivamente alle finalità ivi previste e a provvedere a ogni onere gestionale correlato, ad eccezione del pagamento delle utenze, le quali sono a carico del Comune di Montefiore Conca, vista l'importante valenza culturale e sociale dell'iniziativa. Il comodatario ha inoltre l'obbligo di fornire, a proprie spese, tutte le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività di lavorazione e produzione della ceramica.

È tenuto a operare nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza e delle disposizioni vigenti, occupandosi altresì di acquisire le eventuali necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività. Spettano al comodatario i compiti di custodia, vigilanza e pulizia assicurando che gli ambienti siano costantemente curati, igienici e decorosi.

Art. 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, il pagamento delle utenze e i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare. L'affidatario, qualora ne ravvisi l'opportunità, può richiedere al Comune interventi di manutenzione straordinaria tramite comunicazione da presentare al Protocollo dell'Ente o tramite posta certificata. Il Comune non riconosce alcun indennizzo all'affidatario per eventuali interruzioni dell'attività che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Art. 7 – FORME DI CONTROLLO

Il personale del Comune, secondo competenza, in qualsiasi momento e senza preavviso, può accedere all'interno dell'impianto, accertare il buon funzionamento del servizio, effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterranno necessari, senza che l'affidatario possa frapporre ostacoli o difficoltà di sorta.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ

L'affidatario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della presente convenzione. A tal fine deve stipulare un'idonea polizza assicurativa. È vietato al comodatario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli di cui alla presente Convenzione e di cui all'Avviso Pubblico.

ART. 9 – REVOCA DEL CONTRATTO

Il presente contratto potrà essere revocato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in caso di: a) violazione delle norme che lo disciplinano; b) utilizzo dei beni in oggetto per usi diversi; c) sopravvenute necessità proprie dell'Ente.

ART. 10 -DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all'interpretazione, nell'applicazione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dal giudice titolare della giurisdizione.

ART. 11 - RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ART. 12 – SPESE

Le parti stabiliscono di comune accordo che tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, quali le tasse, le spese di registrazione, i bolli nonché le quietanze, ecc., sono a carico del comodatario. Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto approvato da entrambi le parti.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:

All. A) Planimetria;

All. B) Progetto di utilizzo presentato in sede di gara;

All. C) Avviso pubblico.

Per l'affidatario

Per il Comune
Il Responsabile Area Tecnica
